

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Terza Sezione civile**

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33389 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 posta in deliberazione all'udienza del 7 luglio 2014, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**F** **S.p.A.**, in persona del leale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

**attrice;**

**e**

**L D** \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

**convenuto;**

**e**

pagina 1 di 11

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

**Holding**

**convenuta contumace;**

**Oggetto:** patti parasociali

**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 7 luglio 2014

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la F S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, anche solo F ) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Holding ed il Sig. L D al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare l'inadempimento da parte del Signor L D e di Holding dell'obbligazione solidale di rilevare l'intera partecipazione detenuta da F S.p.A. in S e, per l'effetto, condannare in solido il Sig. L D e Holding a pagare a F S.p.A. la somma complessiva di €. 613.098,71, di cui €. 430.000,00 inizialmente versati da F S.p.A. per la sottoscrizione di azioni di S , €. 183.098,71 a titolo di penale calcolati ex art. 7 della Convenzione parasociale, oltre interessi legali dal 14.04.2010 al soddisfo".

A fondamento della svolta domanda, la F rappresentava che: l'attrice fa parte della rete delle società strumentali regionali istituite dalla Regione per rappresentare lo strumento di attuazione della programmazione regionale in materia economica e territoriale; la F ha, quindi, la funzione di gestire, per conto della Regione , i fondi monetari nazionali e comunitari volti a favorire lo sviluppo ed il consolidamento della cultura d'impresa nel territorio regionale; tra questi, è compreso il Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione di cui al DOCUP

; detto fondo ha lo scopo di favorire le partecipazioni finanziarie in imprese operanti nei settori ad elevato contenuto tecnologico, mediante interventi che possono sostanziarsi sia

pagina 2 di 11

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

nell'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio sia nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; i relativi interventi possono consistere in partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio con importo massimo non oltre il 49% del capitale sociale incrementato delle riserve e/o rivalutazioni e con durata massima di cinque anni, da assumere al momento della costituzione di una nuova impresa o in occasione di aumento di capitale di impresa esistente e in sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; S [redacted] S.r.l. (già S [redacted] S.p.A.) è una società avente ad oggetto la prevenzione delle frodi bancarie su carte di debito e di credito; nel 2006, i soci di S [redacted], Sig. L [redacted] D [redacted] e Holding [redacted], predisponendo un piano di sviluppo delle attività di S [redacted], che prevedeva, in sintesi, il finanziamento dello start-up dell'azienda e [redacted], in particolare, dello sviluppo e della commercializzazione del servizio presso le banche; per tale ragione, i soci di S [redacted] chiedevano a F [redacted] di prestare la propria assistenza tecnica e finanziaria mediante sottoscrizione di un aumento di capitale e di un prestito obbligazionario convertibile; l'assemblea di S [redacted] del 13 luglio 2006 deliberava di aumentare il capitale sociale, in previsione dell'ingresso di F [redacted], mediante apporto di €. 430.000,00; in data 24 luglio 2006, F [redacted], Holding [redacted] ed il Sig. L [redacted] D [redacted] sottoscrivevano una convenzione parasociale per regolamentare i rapporti tra l'odierna attrice e i soci di S [redacted] per tutta la durata della partecipazione di F [redacted] al capitale sociale di S [redacted] e per tutta la durata del prestito obbligazionario; ai sensi dell'art. 4 della convenzione, i soci di S [redacted] si impegnavano a far sì che la società mettesse a disposizione di F [redacted]: 1) la bozza del bilancio di esercizio entro trenta giorni dalla data fissata per l'approvazione; 2) la bozza del budget per l'anno successivo entro la fine dell'anno; 3) entro un mese dalla chiusura di ciascun trimestre, una relazione dettagliata sull'andamento della gestione con allegata una situazione patrimoniale, economica e finanziaria sottoscritta dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale; in caso di violazione, per qualsivoglia causa o motivo, degli impegni assunti, veniva riconosciuto a F [redacted] il diritto di esercitare nei confronti della Holding [redacted] e del Sig. L [redacted] D [redacted] la *put option* per la vendita dell'intera partecipazione, anche quella rinveniente dall'eventuale conversione del P.O.C. con

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

contestuale obbligo solidale dei soci all'acquisto immediato della medesima, al prezzo determinato secondo i criteri di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di F nonché all'acquisto del P.O.C.; l'art. 7 della convenzione disciplinava, poi, i criteri di calcolo del prezzo del riscatto azionari; ai sensi dell'art. 9, nell'ipotesi di mancato trasferimento della partecipazione a Holding ed al Sig. L D, la F poteva cedere liberamente la partecipazione anche a terzi; in data 25 settembre 2006, la F sottoscriveva la quota composta da 430.000 azioni ordinarie di S, pari a nominali €. 430.000,00, versava la relativa somma e riceveva il titolo nominativo n. 3 per la quota sottoscritta; in data 7 gennaio 2009 ed in data 5 giugno 2009, la F comunicava ad S che il Nucleo di Valutazione della Regione si era espresso negativamente in ordine all'erogazione del prestito obbligazionario convertibile; nonostante i numerosi solleciti, la Filas non riceveva la documentazione di cui all'art. 4 della convenzione parasociale; con lettera raccomandata del 14 aprile 2010, la F contestava a Holding ed al Sig. L D la violazione dell'art. 4; con la medesima raccomandata, la F esercitava il proprio diritto di richiedere ai convenuti di acquistare la propria intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di S al prezzo di €. 613.098,71 (pari all'importo di €. 430.000,00 inizialmente versato da F S.p.A. e maggiorato degli interessi a titolo di penali calcolati ai sensi dell'art. 7 della convenzione); l'assemblea di S del 26 maggio 2010 deliberava l'azzeramento del capitale sociale a parziale copertura delle perdite, la costituzione di un nuovo capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione ai soci in proporzione alla loro precedente partecipazione, la trasformazione in S.r.l. e l'adozione di un nuovo statuto; la società F non esercitava il diritto di opzione e, quindi, usciva dalla compagine sociale di S; conseguentemente, la Holding ed il Sig. L D sono tenuti, in solido, a risarcire alla F l'importo di €. 613.098,71.

Rimasta contumace la Holding, si costituiva il Sig. L D il quale concludeva per il rigetto della domanda proposta dalla F.

Successivamente, all'udienza del 7 luglio 2014, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con



Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

La domanda proposta dalla F nei confronti della Holding e del Sig. L D è fondata e va, conseguentemente, accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Giova, tuttavia, premettere che questo Tribunale, anche in composizione collegiale (a definizione di controversia soggetta all'abrogato rito societario) ha già affrontato questioni analoghe aventi il medesimo oggetto con motivazioni che appare utile in questa sede ripercorrere (cfr., sentenze nn. 16296/2012 depositata in data 22 agosto 2012 e n. 7689/2014 depositata in data 2 aprile 2014).

Al fine di inquadrare correttamente le vicende all'attenzione, è opportuno richiamare brevemente le disposizioni statutarie e normative che delineano l'oggetto e le funzioni assegnate alla società attrice ed il contesto nel quale si sono inserite le operazioni oggetto di causa.

Orbene, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, a norma dell'art. 3 dello Statuto, la F S.p.A. è "strumento di attuazione della programmazione economica della Regione", e, "ai sensi del comma 9 dell'art. 24 della Legge Regionale 07.06.1999 n. 6, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale nonché per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del".

Segnatamente - come pure espressamente previsto dall'art. 3 del relativo Statuto - la società odierna attrice "opera per l'attuazione dei programmi di sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese ed ai settori a tecnologia avanzata. A tal fine: a) assume partecipazioni minoritarie in Società di capitali [...] operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della F, al fine della espansione, riconversione e dell'ammodernamento delle stesse ed in rapporto all'attuazione dei piani di sviluppo innovativi delle imprese; [...] e) svolge attività finanziaria sotto qualsiasi forma ed in



Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

particolare: concessione di finanziamenti, crediti con garanzia ipotecaria, assunzioni di partecipazioni [...].”

Il richiamato art. 3 dello Statuto della F S.p.A. prevede ancora quanto segue: “La Società svolge inoltre le seguenti attività: 1) gestisce, per incarico conferito dalla Regione o da altri Enti Pubblici, fondi speciali per l’assistenza ed il sostegno delle attività delle piccole e medie imprese del , ivi comprese le imprese artigiane, sulla base delle direttive da emanarsi in conformità a quanto previsto nei provvedimenti istitutivi dei fondi stessi e nelle conseguenti convenzioni [...].”

Dalla documentazione acquisita in atti è, poi, inferibile che, proprio nel quadro dei compiti assegnati, la F S.p.A., in forza di apposita convenzione stipulata con la Regione , veniva incaricata della gestione del “Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione”, attivato in seguito all’approvazione del DOCUP Obiettivo 2000-2006 e del relativo Complemento di Programmazione.

In particolare, nel bando indetto dalla Regione per la realizzazione della Misura IV.2 “Strumenti finanziari per l’innovazione”, Sottomisura IV.2.3 “Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione”, gli obiettivi e le modalità di concreta attuazione degli interventi di sostegno venivano indicati nei seguenti termini: “Il Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione incentiva e favorisce le partecipazioni finanziarie in imprese operanti nei settori ad elevato contenuto tecnologico[...]. Gli interventi consistono in: partecipazioni minoritarie e temporanee (importo massimo non oltre il 49% del capitale sociale incrementato dalle riserve e/o rivalutazioni; durata massima 5 anni) al capitale di rischio, da assumere al momento della costituzione di una nuova impresa o in occasione di un aumento di capitale di un’impresa esistente; sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili”.

Indi, nella convenzione tra la F S.p.A. e la Regione le modalità di gestione del Fondo, la destinazione degli incentivi e la natura degli interventi di sostegno venivano disciplinati in linea con quanto disposto nel predetto bando.

Ciò posto, va ora osservato che – per quanto inferibile dagli atti ed incontestato tra le parti – le operazioni dedotte in lite si inquadrano proprio nell’ambito degli interventi di

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

sostegno posti in essere dalla F S.p.A. in attuazione dei compiti di gestione del "Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione".

Del resto, di ciò dà puntuale conto l'accordo di investimento e patto parasociale stipulato tra le parti dell'odierno giudizio in data 24 luglio 2006; invero, nelle premesse di tale accordo si dà atto del fatto che i soci della S S.p.A. (ovvero la Holding ed il Sig. L. D ), avendo predisposto un piano di sviluppo delle attività della società partecipata, "hanno chiesto alla F di prestare la propria assistenza tecnica e finanziaria" e quest'ultima "si è dichiarata interessata alla realizzazione del PIANO e disposta a supportarlo", "quale soggetto attuatore della Misura IV.2.3 del DOCUP Ob. 2 Regione 2000/2006".

Precisato quanto innanzi, va, ora, osservato che, conseguita la disponibilità della F S.p.A. al sostegno ed intervento per la realizzazione del piano di sviluppo delle attività della S S.p.A., l'assemblea straordinaria di tale società, all'epoca in forma di S.r.l., in data 13 luglio 2006, deliberava la trasformazione della società in società per azioni e di aumentare il capitale sociale da €. 100.000,00 ad €. 500.000,00. Pertanto, in data 25 settembre 2006, la F sottoscriveva n. 430.000 azioni del valore nominale di €. 1,00 ciascuna versando il relativo importo.

Dalla documentazione prodotta risulta, poi, che in data 24 luglio 2006 le parti del presente giudizio stipulavano la "convenzione parasociale" volta a regolare i rapporti reciproci per tutta la durata della partecipazione della F al capitale della S e per tutta la durata del prestito obbligazionario convertibile.

Per quanto di interesse nella fattispecie concreta, all'art. 4 di tale accordo veniva previsto il diritto di F di effettuare, in ogni momento, ispezioni sull'andamento della gestione della società e l'impegno dei soci di S a far sì che la società mettesse a disposizione di F : 1) la bozza del bilancio di esercizio entro trenta giorni dalla data fissata per l'approvazione; 2) la bozza del budget per l'anno successivo entro la fine dell'anno; 3) entro un mese dalla chiusura di ciascun trimestre, una relazione dettagliata sull'andamento della gestione con allegata una situazione patrimoniale, economica e finanziaria sottoscritta dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale.

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

Sempre l'art. 4 della convenzione prevedeva che, in difetto di adempimento, agli obblighi assunti nel presente articolo dai soci, riconosceva a F il diritto di esercitare nei confronti della Holding e del Sig. L D la *put option* per la vendita dell'intera partecipazione, anche quella rinveniente dall'eventuale conversione del P.O.C. con contestuale obbligo solidale dei soci all'acquisto immediato della medesima, al prezzo determinato secondo i criteri di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di F nonché all'acquisto del P.O.C.

L'art. 7 della convenzione disciplinava, poi, i criteri di calcolo del prezzo del riscatto azionario: inoltre il medesimo articolo prevedeva che "i soci si obbligano a rilevare, con obbligo di solidarietà ed a semplice richiesta di F , entro e non oltre il termine di 60 mesi e non prima di 48 mesi dalla firma del presente accordo, l'intera partecipazione detenuta dalla F nella Società, inclusa quella rinveniente dalla eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile citato in premessa. [...] Ai fini dell'esercizio della citata opzione (*put option*) F dovrà inviare una richiesta scritta ai SOCI, tramite raccomandata A.R. ed agli indirizzi indicati in epigrafe salvo diversa comunicazione a cura degli interessati, trenta giorni prima della data in cui vorrà effettuare la vendita. I SOCI dovranno acquistare, con vincolo di solidarietà, l'intera partecipazione della F entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di F ". Ancora, ai sensi dell'art. 9, nell'ipotesi di mancato trasferimento della partecipazione a Holding

ed al Sig. L D , la F poteva cedere liberamente la partecipazione anche a terzi

Ebbene, come già evidenziato, in data 25 settembre 2006, la F sottoscriveva la quota composta da 430.000 azioni ordinarie di S , pari a nominali €. 430.000,00, versava la relativa somma e riceveva il titolo nominativo n. 3 per la quota sottoscritta. In data 7 gennaio 2009 ed in data 5 giugno 2009, la F comunicava ad S che il Nucleo di Valutazione della Regione si era espresso negativamente in ordine all'erogazione del prestito obbligazionario convertibile.

Orbene, risulta documentato in atti che, a fronte delle pattuizioni sopra richiamate, la società odierna attrice, con lettera raccomandata del 14 aprile 2010 contestava a Holding



Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

ed al Sig. L. D. gli inadempimenti dei soci relativi all'art. 4 della convenzione e comunicava la propria volontà di avvalersi della prevista *put option*, e, all'uopo, invitava i soci odierni convenuti ad acquistare, entro trenta giorni dal ricevimento della missiva, l'intera partecipazione detenuta da essa attrice nella S. S.p.A. al prezzo di euro 613.098,71.

Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte di una tal richiesta, non risulta che la Holding ed il Sig. L. D. abbiano dato corso al riscatto dovuto. Ed invero, la F. ha contestato l'inadempimento dei soci alle obbligazioni di cui all'art. 4 della convenzione parasociale e, quindi, al successivo obbligo dei soci di acquistare la partecipazione sociale detenuta da F. in S.: ebbene, a fronte di ciò, le società convenute - gravate dall'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte - nulla hanno né dedotto (la Holding è rimasta, peraltro, contumace) né provato.

Sul punto merita di essere evidenziato come il Sig. L. D. si sia limitato a rappresentare come la F. si fosse impegnata a finanziare la S. fino alla concorrenza di €. 750.000,00 mediante aumento del capitale sociale per €. 430.000,00 e sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per €. 320.000,00: ebbene, a dire del convenuto, la F. avrebbe negato l'apporto di cui al prestito obbligazionario così costringendo la S. ad abbattere il proprio capitale sociale e a trasformarsi nuovamente in S.r.l.

L'argomentazione non risulta fondata. Infatti, premesso che i rapporti tra i soci della S. sono regolati esclusivamente dalla convenzione parasociale del 24 luglio 2006, si osserva che essa non contiene alcun obbligo della società oggi attrice di sottoscrivere alcun prestito obbligazionario di S.

Tanto chiarito, parimenti sostanzialmente non contestata risulta la circostanza che i convenuti non hanno aderito alla richiesta di riscatto formulata dalla F. S.p.A.

Conseguentemente, deve ritenersi acclarato che i convenuti, pur essendosi obbligati a rilevare l'intera partecipazione sociale nella S. S.p.A. detenuta dall'odierna attrice, a semplice richiesta di quest'ultima e nei termini ed alle condizioni prefissate, non abbia inteso dar seguito all'invito in tal senso ritualmente formulato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 14 aprile 2010.

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

Pertanto, è incontestato che l'odierna attrice - cui, pure, per l'ipotesi di inadempimento dei convenuti, era riconosciuta la facoltà di collocare le azioni sul mercato, con diritto di ottenere dalla socia inadempiente l'eventuale differenza tra il corrispettivo così conseguito ed il maggior importo dovuto a titolo di prezzo in base ai criteri prefissati - non ha ricevuto alcuna offerta di acquisto delle cennate azioni da parte di terzi.

Pertanto, deve ritenersi che la condotta di inadempimento ascrivibile alla Holding ed al Sig. L. D. abbia cagionato un indubbio pregiudizio patrimoniale alla F. S.p.A., corrispondente all'importo che quest'ultima avrebbe avuto diritto di ottenere dalla "dismissione" della partecipazione alla S. S.p.A.; partecipazione voluta e prevista come meramente temporanea in relazione alle funzioni affidate per legge all'odierna attrice.

Sul punto, merita di essere ulteriormente apprezzato che, a seguito del mancato acquisto delle azioni da parte dei convenuti e della conseguente operazione sul capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria della S. S.p.A. in data 26 maggio 2010 (azzeramento e ricostituzione del capitale sociale), la F. S.p.A. è uscita dalla compagine sociale della S. :

In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, la Holding ed il Sig. L. D. vanno condannati a pagare, in solido tra loro ed in favore della F. S.p.A., la somma di €. 613.098,71, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dal 14 maggio 2010 (data entro la quale i soci odierni convenuti dovevano procedere all'acquisto della partecipazione sociale di F. in S. ).

I convenuti, rimasti soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Sentenza n. 3089/2015 pubbl. il 10/02/2015

RG n. 33389/2012

Repert. n. 2807/2015 del 10/02/2015

**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, così provvede:*

- I) *condanna la Holding \_\_\_\_\_ ed il Sig. L \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ in solido tra loro, al pagamento, in favore della F \_\_\_\_\_ S.p.A., della somma di euro 613.098,71, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dal 14 maggio 2010;*
- II) *condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 29.404,00, di cui €. 27.804,00 per compensi ed €. 1.600,00 per esborsi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.*

*Roma, 9 febbraio 2015*

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)